

Ai  
**Signori Clienti**  
Loro Sedi

**Informativa n. 02 del 22 febbraio 2023**

- 1) Durc di congruità, scatta il nuovo sistema di alert;**
- 2) Bonus carburante aggiuntivo rispetto ai fringe benefit;**
- 3) Bando ISI Inail 2022;**
- 4) Soppressione della possibilità di cessione del credito relativo alle detrazioni spettanti per gli interventi “edilizi”;**
- 5) Tax credit “energia” e “gas” maturati nel 2022: Comunicazione ad Agenzia delle Entrate.**

**1) DURC DI CONGRUITA': SCATTA IL NUOVO SISTEMA DI ALERT.**

**Dal 1° marzo** imprese e committenti di lavori edili riceveranno avvisi automatizzati per ricordare gli obblighi su costi e regolarità della manodopera. Il nuovo sistema di alert aiuterà imprese e committenti a rispettare gli obblighi sulla congruità dei costi della manodopera impiegata nei cantieri.

Si ricorda che il Durc di congruità è il sistema per verificare la congruità dei costi della manodopera, introdotto dal Decreto Semplificazioni (Legge 120/2020) e regolato dal DM 143/2021, in vigore dal 1° novembre 2021.

Le regole sul Durc di congruità si applicano a tutti i lavori pubblici e ai lavori privati di importo complessivo pari o superiore a 70mila euro, ma non alla ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, per le quali sono state adottate delle ordinanze specifiche.

Per ogni categoria di lavori, sono indicati degli indici minimi di congruità. Le Casse Edili analizzano i dati forniti dalle imprese o dai committenti e, se conformi agli indici minimi, rilasciano il Durc di congruità.

In caso di dati contrastanti, le Casse Edili invitano le imprese alla regolarizzazione entro 15 giorni. Se lo scostamento è inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, l'attestazione di congruità può essere rilasciata se il direttore dei lavori giustifica tale scostamento.

Lo scorso dicembre le parti sociali hanno siglato un accordo dopo aver rilevato che, per dare piena e corretta attuazione alla misura, è necessario formare tutti i soggetti operanti nei cantieri e i committenti pubblici e privati.

Dopo la presentazione della Denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa Edile, sarà generata una Pec per informare che l'opera è soggetta alla verifica di congruità.

Per i lavori pubblici, la Pec ricorda al committente di richiedere la congruità al momento dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima di procedere al saldo finale, e all'impresa affidataria di consegnare al committente la documentazione comprovante la congruità.

Per i lavori privati, la Pec ricorda all'impresa affidataria di dimostrare la congruità prima dell'erogazione del saldo finale del committente.

Saranno soggetti alla procedura di alert tutti i cantieri che risultino aperti alla data del 1° marzo 2023.

Per i cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023 (con DNL presentata a decorrere dal 1° novembre 2021), le Casse Edili rilasceranno la congruità anche a fronte di un'autodichiarazione dell'impresa.

## **2) BONUS CARBURANTE AGGIUNTIVO RISPETTO AI FRINGE BENEFIT;**

Il Decreto Legge n. 5/2023 (c.d. "Decreto Trasparenza") prevede la possibilità, per i datori di lavoro privati, di erogare ai propri lavoratori dipendenti, anche **nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**, buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti esenti, ai fini della formazione del reddito (fiscale e previdenziale), **fino ad un massimo di 200 euro**.

L'Agenzia delle Entrate conferma, rispetto a quanto già disposto per il 2022, che il bonus rappresenta un'ulteriore agevolazione rispetto a quella prevista ordinariamente dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Tuir, secondo cui il valore dei fringe benefit corrisposti ai lavoratori dipendenti non concorre a formare il reddito se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta anno 2023, a 258,23 euro.

Ne consegue che i beni e i servizi erogati nel 2023 e fino al 12 gennaio 2024 (secondo il principio di cassa allargato, ma i relativi voucher possono essere utilizzati anche successivamente a questa data) dal datore di lavoro a favore di ciascun dipendente **possono raggiungere un valore di complessivo di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 258,23 euro per l'insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni benzina**.

A tal fine, ricorda l'Agenzia, l'agevolazione deve essere contabilizzata in maniera autonoma e separata rispetto agli altri benefit.

È stato inoltre ribadito che, sotto il profilo soggettivo, sono escluse le amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001. Invece tra i datori di lavoro che rientrano nell'ambito di applicazione ci sono tutti quelli che operano nel settore privato, compresi coloro che non svolgono un'attività commerciale, i lavoratori autonomi (sempre che abbiano dipendenti) e gli enti pubblici economici.

Viene anche rammentato che i buoni possono essere corrisposti sin da subito, **anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali**, a meno che non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato nel qual caso deve essere rispettata la relativa disciplina.

Inoltre possono essere rappresentativi di tutte le tipologie di carburante per l'autotrazione, quali benzina, gasolio, Gpl e metano, nonché per l'erogazione di ricariche di veicoli elettrici.

Per quanto riguarda i beneficiari, l'Agenzia pare dubitativa affermando che «dovrebbe rilevare unicamente la tipologia di reddito prodotto dal beneficiario del buono, vale a dire il reddito da lavoro dipendente».

In tale ipotesi verrebbe confermata la lettura della norma già fornita per il buono carburante del 2022. Viceversa, l'eventuale inclusione nell'ambito di applicazione di collaboratori coordinati e continuativi, e in generale dei lavoratori assimilati a quelli di lavoro dipendente, come possono essere i soci amministratori di piccole società o i soggetti parasubordinati spesso in difficoltà per l'attuale contesto economico, potrebbe essere in linea con le finalità sociali che la norma vorrebbe perseguire. In fondo l'esclusione di tali soggetti non è neppure prevista dall'articolo 51, comma 3, del Tuir relativamente alla soglia di esenzione generale delle erogazioni in natura (risposta interpello 10/2019).

L'eventuale superamento della soglia di 200 euro tutto l'importo concorra interamente a formare il reddito del dipendente (secondo l'interpretazione già fornita nella circolare 27/2022), analogamente a quanto accade per i beni e servizi il cui valore superi la soglia di 258,23 euro.

### **3) BANDO ISI INAIL 2022.**

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2023, n. 26, l'estratto dell'Avviso Pubblico per il bando Isi 2022 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

**Il finanziamento, a fondo perduto, prevede la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.**

In particolare, l'iniziativa è finalizzata a:

- incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro rispetto alle condizioni preesistenti;
- incoraggiare le micro e piccole imprese che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all'acquisto di macchinari e attrezzature di lavoro utili per eliminare le emissioni inquinanti;
- migliorare il rendimento e la sostenibilità globale;
- ridurre il livello di rumorosità e abbattere il rischio infortunistico nello svolgimento di operazioni manuali.

Il bando è rivolto a tutte le imprese, anche individuali, ubicate sul territorio nazionale, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, secondo le distinzioni specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento.

I progetti finanziabili sono ricompresi in 5 assi di finanziamento:

1. progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale Assi di finanziamento 1.1 e 1.2;
2. progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2;
3. progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3;
4. progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4;
5. progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

Le risorse finanziarie sono ripartite per regione/ provincia autonoma e per assi di finanziamento.

L'importo massimo da erogare è pari a:

- 130.000 euro per i progetti appartenenti agli assi 1, 2 e 3;
- 50.000 euro per i progetti appartenenti all'asse 4;
- 60.000 euro per i progetti appartenenti all'asse 5.

I soggetti interessati potranno presentare le domande tramite il sito istituzionale dell'INAIL, alla sezione "Accedi ai Servizi Online".

L'istanza compilata e registrata dovrà essere trasmessa allo sportello informatico per l'acquisizione dell'ordine cronologico. Successivamente, le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal contributo, tramite l'apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione.

**Dal 2 maggio al 16 giugno 2023, ore 18:00, è aperta la procedura informatica per la compilazione delle domande del bando Isi 2022.**

#### **4) SOPPRESSIONE DELLA POSSIBILITA' DI CESSIONE DEL CREDITO RELATIVO ALLE DETRAZIONI SPETTANTI PER GLI INTERVENTI "EDILIZI".**

A seguito del nuovo art. 2, co. 1 del DL 11/2023, a decorrere dal 17.2.2023 non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020.

È prevista, tuttavia, una clausola di salvaguardia in base alla quale è ancora possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, di cui alle lett. a) o b) dell'art. 121 co. 1 del DL 34/2020, con riguardo a tutti gli interventi per i quali, anteriormente alla data del 17.2.2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi.

#### **5) TAX CREDIT "ENERGIA" E "GAS" MATURATI NEL 2022 – COMUNICAZIONE A AGENZIA ENTRATE.**

Con provvedimento del 16 gennaio l'Agenzia delle Entrate ha definito il modello e le modalità di comunicazione relativa ai crediti d'imposta per il caro energia e/o gas di competenza del 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> trimestre 2022 di cui eventualmente si usufruisca in compensazione in F24.

Tale Comunicazione, contenente i dati della spesa sostenuta e del relativo credito maturato, va inviata entro il prossimo 16 marzo con modalità telematiche all'Agenzia delle Entrate a cura del beneficiario del credito o avvalendosi di soggetto abilitato di cui all'art. 3 DPR 322/98, pena la decadenza del diritto alla fruizione in compensazione.

Per tale motivo **raccomandiamo di fornire al nostro Studio entro fine febbraio le eventuali comunicazioni ricevute a mezzo PEC con la quantificazione del credito del 3<sup>a</sup> e/o 4<sup>a</sup> trimestre 2022, al fine di predisporre gli eventuali relativi adempimenti nei termini.**

Si ricorda che la presente Circolare è consultabile e scaricabile anche sul nostro sito **[www.studiosartoritn.it](http://www.studiosartoritn.it)**.

A Vostra disposizione per eventuali approfondimenti e delucidazioni necessarie, porgiamo cordiali saluti.

*Lo Studio*